

SENT. 623/14

R.G. 1643/06
C.R. 2767
REP. 1105

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in composizione collegiale,
composto dai Sigg. Magistrati:

DOTT. UMBERTO RANA Presidente;
DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI Giudice
DOTT.SSA ARIANNA DE MARTINO Giudice est.;

GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643/2006 R.G.
TRA
[redacted] E [redacted] rappresentati e difesi
giusta mandato a margine dell'atto introduttivo dall'Avv. Alessio Pottini ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via G.B. Pontani n.

3

ATTORI

E

[redacted] in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, [redacted]
[redacted] che la rappresenta e difende
giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: declaratoria di nullità o risoluzione di operazioni di
investimento e condanna al risarcimento del danno;

sulle seguenti conclusioni:

1 M

all'udienza del 10/12/2010 le parti concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori, premesso di essere pensionati, coniugi in regime di comunione legale dei beni, di essere sempre stati risparmiatori abituali ed investitori prudenti; che una mattina del gennaio 2000 il direttore di filiale della Banca convenuta aveva prospettato loro un investimento molto vantaggioso e privo di rischi, assicurando che all'interno della banca lo avevano già sottoscritto tutti; che qualche giorno più tardi i coniugi [redacted] si erano ripresentati in filiale ed il direttore aveva loro offerto la possibilità di acquistare obbligazioni emesse dallo stato argentino, le quali avrebbero garantito una cedola annuale del 10%; che gli attori, insospettiti dal tasso elevato, avevano manifestato le loro perplessità, anche perché il sig. [redacted] soffriva di una gravissima patologia alle vie biliari e non poteva permettersi investimenti rischiosi; che tuttavia, rassicurati dal direttore [redacted] essi avevano deciso di accettare la proposta di investimento ed avevano acquistato 20.000,00 euro circa di bonds argentina; che due anni dopo avevano appreso dalla stampa dell'azzeramento del valore delle loro obbligazioni ed avevano chiesto spiegazioni alla Banca, la quale aveva declinato ogni responsabilità per l'accaduto; ciò premesso, hanno chiesto dichiararsi la nullità ed invalidità della compravendita dei titoli, o in subordine l'annullamento per dolo e/o errore o in ulteriore subordine l'inadempimento contrattuale per una pluralità di violazioni di norme imperative e della normativa di settore, adducendo che le operazioni poste in essere non erano state adeguate al profilo di rischio degli attori, i quali non erano stati neppure adeguatamente informati dell'alto rischio di insolvenza e non avevano ricevuto il

documento sui rischi generali degli investimenti; dette operazioni inoltre erano state concluse in conflitto di interessi dalla banca ed erano invalide anche perché il rendiconto in fissato bollato recava una data anteriore a quella dell'ordine.

Si costituiva la Banca convenuta, che deduceva da un lato che l'investimento era stato consapevolmente voluto dai clienti senza alcuna indicazione/induzione del personale dipendente della Banca; che le obbligazioni argentine non facevano parte del portafoglio della Banca ed erano state acquistate sul mercato ufficiale; che i clienti erano stati avvertiti

della elevata rischiosità dell'investimento prescelto e che era stata loro consegnata la documentazione sui rischi generali degli investimenti finanziari; che in passato gli attori avevano investito in obbligazioni Parmalat.

Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti per violazione di norme imperative è infondata.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 19/12/2007, n. 26724, i cui principi questo Collegio ritiene ampiamente condivisibili, hanno stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative.

Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le

operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento).

E' infondata anche la domanda di annullamento dei contratti di acquisto dei titoli: in primo luogo mancano i presupposti richiesti dal codice civile (essenzialità e riconoscibilità del vizio del consenso), poiché l'errore in cui gli attori sarebbero incorsi al momento della realizzazione degli investimenti non riguarda le qualità essenziali dell'oggetto dei contratti, cioè le

caratteristiche dei titoli obbligazionari, bensì la convenienza economica delle operazioni finanziarie che, com'è noto, attiene alla sfera delle motivazioni che hanno spinto l'interessato ad effettuare l'investimento e non all'oggetto del contratto (tra le tante, Cass. 3 aprile 2003, n. 5139). Inoltre, anche a voler ritenere sussistenti le omissioni informative denunciate, non vi

è prova di una condotta dolosa delle banche ex art. 1439 c.c.

In riferimento alla questione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi, si osserva che giurisprudenza pacifica (*ex multis* Trib. Parma 30/3/2010, Trib. Forlì, 19/06/2007, Trib. Catania, 23/01/2007, Trib. Genova, Sez. I, 16/05/2006) ritiene che la vendita di titoli in contropartita diretta non comporti di per sé un conflitto di interessi nell'ipotesi in cui la compravendita si sia perfezionata sulla base di un ordine conferito espressamente e spontaneamente dal cliente, ammettendosene, invece, la configurabilità ove l'operazione si sia perfezionata su suggerimento o su sollecitazione dell'intermediario, ma solo se si provi che l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente, quali, ad esempio, l'obiettivo di eliminare rapidamente dal portafoglio di proprietà titoli presenti in sovrabbondanza.

Nel caso di specie difetta la prova che l'intermediario non solo abbia proposto o sollecitato l'investimento, ma abbia anche perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli che caratterizzano la realizzazione dell'interesse del cliente.

Esclusa sia la nullità che l'annullabilità, gli attori hanno chiesto altresì di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna alla restituzione delle somme investite ed il risarcimento del danno, anche a prescindere dalla pronuncia di risoluzione, danno parametrato all'entità

IL CASO.it della somma investita nonché, quanto al lucro cessante, al reddito che gli attori avrebbero tratto dall'acquisto del miglior titolo dello stato italiano presente sul mercato all'epoca degli investimenti.

Lamentano infatti che la banca convenuta non li avrebbe adeguatamente informati della natura speculativa dei titoli in oggetto, che non avrebbe loro

richiesto tutte le informazioni necessarie circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio, che non avrebbe segnalato l'inadeguatezza delle operazioni, che avrebbe, in sintesi, agito in violazione degli artt. 28 comma 2 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998.

Le doglianze sono fondate per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare si rileva che ai sensi dell'art. 23 comma 6 D.Lgs. 1998/58, a fronte di azione risarcitoria per danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori, l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta è a carico della banca. Sul punto si osserva che gli esiti della prova orale espletata sono del tutto insoddisfacenti poichè i due testi escussi, dipendenti della banca, non avendo personalmente curato l'investimento dei coniugi ██████ si sono limitati a rispondere alla domanda "Vero che i dipendenti della banca

avevano illustrato ai clienti le caratteristiche dell'obbligazione in maniera completa e dettagliata" che "la prassi era quella", senza alcuno specifico riferimento alle spiegazioni offerte ed alle informazioni raccolte dai funzionari nel caso concreto, e che era prassi "vendere titoli in linea con il loro profilo e la loro pregressa operatività" (cfr. deposizione teste Beccarini), anche in questo caso senza calare l'affermazione nel contesto specifico.

Dalla documentazione agli atti si evince poi che gli investitori avevano dichiarato di non voler fornire informazioni circa la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, l'esperienza in materia di investimenti.

La banca ha prodotto copia del documento sui rischi generali degli investimenti sottoscritto per ricevuta in data 24/1/2000 dagli odierni attori (che però negano di averla ricevuta). Ha altresì prodotto modulistica dalla quale risulta la sottoscrizione da parte del sig. [REDACTED] di una conferma dell'ordine impartito ed autorizzazione alla banca di darvi seguito, benché avvisato dell'inadeguatezza dell'ordine stesso rispetto al proprio profilo.

Si ritiene tuttavia – confortati in tal senso da costante giurisprudenza - che la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari non possa ritenersi sufficiente a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore, trattandosi di informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto. Parimenti l'avvertimento all'investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti come eccessivamente generico, in

quanto non richiama espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa vigente, non è tale da porre il cliente in grado di comprendere l'effettiva portata dell'operazione posta in essere e la sua inadeguatezza al proprio profilo di rischio (Cass. 25/6/2008 n. 17640, Trib. Rimini 6.6.2007, Trib. Livorno 20.6.2008). In altri termini, il fatto che il cliente supinamente firmi un modulo prestampato nel quale risulta barrata una casella non costituisce prova del diligente assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario abilitato.

Si noti oltretutto che, anche laddove il cliente non intenda fornire le informazioni di cui all'art. 28 reg. Consob sul profilo di rischio, la banca deve comunque valutare l'inadeguatezza dell'operazione sulla scorta delle informazioni in proprio possesso quali età, professione, pregressi investimenti, e che debba comunque prudentemente operare in base ad una presunzione di propensione al rischio minima, ritenendo che il cliente abbia scarsa conoscenza degli strumenti finanziari ed obiettivi di investimento diretti alla conservazione del capitale investito (cfr. Trib. Mantova 2/11/2010, Trib. Vicenza 15/6/2007, Trib. Milano 20/3/2006).

Alla luce di quanto appena esposto l'accorto operatore avrebbe dovuto considerare che i coniugi ██████████ erano entrambi pensionati, di età prossima ai 70 anni, e che, nonostante il sig. Alessi avesse lavorato per la banca convenuta, non aveva mai operato nel settore dei titoli e dunque non aveva mai acquisito una competenza specifica in materia (circostanza, questa, pacifica).

Per quanto riguarda gli investimenti pregressi, risulta che gli odierni attori in data 2.2.2000 (quindi pochissimi giorni prima) avevano acquistato obbligazioni Parmalat 6.25% per il controvalore di euro 35.913,24. Detta

circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall'altro getta un ulteriore disvalore sulla condotta tenuta dall'istituto di credito nella fattispecie.

Non solo infatti i funzionari avrebbero dovuto adeguatamente illustrare la natura, i rischi e le implicazioni della operazione di acquisto delle obbligazioni argentine, definito dalla stessa convenuta nei suoi atti difensivi come un investimento "ad alto rischio", per consentire una consapevole scelta ai clienti, ma avrebbero dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio.

Nella relazione del consulente di parte (doc. 1 attori) viene esposto, circostanza non contestata dalla banca, che l'investimento in bond argentina copriva il 40% circa dei risparmi della famiglia (pari complessivamente a circa 51.000,00 euro). Se a tale cifra si aggiunge il coevo investimento in obbligazioni Parmalat, si evince che quasi tutti i risparmi della famiglia erano destinati ad investimenti dai rendimenti elevati, ma non in grado di garantire la sicurezza del capitale; quindi anche tale circostanza avrebbe dovuto dissuadere la banca dal compiere l'operazione, in quanto in contrasto con il profilo di rischio degli attori, da valutarsi, per tutte le ragioni sopra esposte, medio-basso.

Se gli attori fossero stati correttamente ed esaurientemente informati delle caratteristiche dell'investimento che si accingevano a compiere e segnatamente della inadeguatezza dell'operazione, con tutta probabilità essi non lo avrebbero compiuto.

L'inadempimento contrattuale della banca appare quindi grave e giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto.

Gli attori hanno diritto a vedersi restituire l'intero ammontare investito, maggiorato degli interessi legali dalla data di messa in mora (20/2/2004) al soddisfo; inoltre, avendo la risoluzione efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., va disposta la restituzione alla convenuta dei titoli acquistati in base al contratto oggetto della domanda di risoluzione, considerato che l'accoglimento della domanda comporta, anche a carico del contraente non inadempiente, l'obbligo di restituire le prestazioni già ricevute.

Non si ravvisa spazio per il riconoscimento di ulteriori voci di danno, mancando la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.

All'accoglimento della domanda degli attori sulla base dell'accertato inadempimento contrattuale della convenuta consegue necessariamente il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e diretta ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine, per totale assenza dei presupposti legittimanti.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara la risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni Argentina euro 10% intercorso tra gli attori e la banca convenuta in data 8/2/2000 per inadempimento della convenuta;

-condanna la Banca convenuta alla restituzione in favore di ~~Alani~~
~~F~~ e ~~V~~ della somma di € 20.323,09, oltre interessi legali dal 20/4/2004 al saldo;

- dispone che gli attori provvedano alla restituzione in favore della Banca convenuta dei titoli *de quibus*;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la Banca convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 178,00 per spese, € 1.020,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Perugia, 15.3.2011

Il Giudice estensore
Giuseppe De Santis

Il Presidente
[Signature]

IL CASO.it

DIRITTO DI REPERTORIO
 ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
 DEI CONTRIBUTI UNIFICATI

Giuseppe De Santis

Intenzioni:
 Copia del Giudice in cancelleria
 in data 18-3-2014
 e pubblicata sul sito
 in data 07 MAR 2011

Giuseppe De Santis

